

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE LIBERO - PROFESSIONALE

In attuazione della Delibera della Direttrice Generale della ASL n°5 di Oristano n. del , viene stipulato il presente contratto, a valere ad ogni effetto di legge,

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria n.5 di Oristano, di seguito denominata "ASL di Oristano", con sede legale in Oristano, via Carducci n.35, Cod. Fisc. e P.IVA 01258180957 nella persona della Direttrice Generale, Dott.ssa Grazia Cattina, in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la medesima,

E

Il/La Dott./Dott.ssa nato a il Cod.Fisc. , residente in , di seguito denominato "Professionista",

RICHIAMATO

il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D. Lgs n. 165/2001, approvato con deliberazione del Direttore Generale ASL 5 Oristano n. 796 del 5 dicembre 2024: <https://www.asl5oristano.it/albo-pretorio/regolamenti/>

VISTO

l'art. 1 comma 2 ter della L.R. 5 maggio 2023 n. 5 e ss.mm.ii., con il quale, al fine di garantire uniformi livelli essenziali di assistenza nel territorio ed assicurare l'assistenza sanitaria di base ai cittadini di aree disagiate della Regione, le ASL sono state autorizzate a fornire ai medici in quiescenza che abbiano aderito ai

progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale, anche con contratti libero professionali, i ricettari di cui all'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sino all'espletamento delle nuove procedure di assegnazione delle sedi di assistenza primaria e continuità assistenziale e comunque entro e non oltre il 31.12.2026;

PREMESSO

- che con deliberazione DG n. 230 del 19/06/2026 si procedeva all'approvazione dell'Avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse per il conferimento di incarichi libero professionali a medici di Medicina generale in quiescenza, da impiegare nell'assistenza primaria presso le sedi dei Distretti della Asl n. 5 di Oristano;

- che con deliberazione D.G. n. del la ASL di Oristano approvava il verbale del 30.06.2026, redatto dalla Commissione relativo alla valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute e autorizzava il conferimento di degli incarichi libero professionali, ex art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001, a n. 11 professionisti, tra i quali il Dott. ;

- che le parti sono concordi nello stipulare un contratto individuale di lavoro di natura libero professionale, senza vincolo di subordinazione, avente ad oggetto una prestazione d'opera ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile;

- che al fine della presente contrattualizzazione il Professionista

risulta in possesso di valida certificazione di idoneità alla mansione

specificata correlata alle attività della propria formazione

professionale;

- che il Professionista ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, ancorché potenziale, con la ASL di Oristano;

- che le prestazioni professionali, qui di seguito specificate, sono di natura temporanea ed altamente qualificata;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO

Art. 1 Condizioni generali del contratto e durata

L'ASL di Oristano ai sensi degli art. 2222 e seguenti del codice civile

ed in attuazione di quanto stabilito stipula un contratto individuale

di lavoro di natura libero professionale con il Dott.

_____ in qualità di medico di Medicina Generale, collocato in quiescenza, da impiegare nell'ambito dei progetti di assistenza primaria della ASL di Oristano.

La collaborazione di cui al presente incarico libero/professionale è

attivata con effetto dalla data di sottoscrizione del presente contratto

per il periodo di 6 (sei) mesi e comunque non oltre il 31.12.2026

(fatte salve eventuali proroghe della normativa).

Il presente contratto non configura un rapporto di lavoro subordinato a

tempo determinato o indeterminato ma consiste nell'esercizio di prestazione

professionale ai sensi degli art. 2222 e seguenti del codice civile

e pertanto non comporta per il Professionista l'attribuzione di

ulteriori trattamenti di natura previdenziale, giuridica e di natura

economica. Il Professionista è tenuto a conformare la propria attività

professionale agli obiettivi aziendali che saranno a lui declinati dal Direttore della Struttura, nonché alle "Istruzioni Operative al Progetto Ascot" allegate al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

Il Professionista presenterà periodiche relazioni, relative allo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico, concordate e validate dal Responsabile del sopra citato Servizio e/o da suoi delegati.

L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e non può costituire in nessun caso presupposto per eventuali pretese di inquadramento in ruolo.

Art. 2 Luogo di svolgimento dell'incarico

Il luogo di svolgimento dell'incarico è da individuarsi presso la sede di uno o più Ambulatori Straordinari di Comunità Territoriale e/o presso una delle Case di Comunità afferenti al territorio della ASL di Oricola, come meglio dettagliato in documento separato, e potrà subire variazioni in corso d'opera se mutano i presupposti di necessità, secondo le indicazioni della Struttura incaricata del coordinamento delle attività del progetto.

Art. 3 Oggetto del rapporto contrattuale

Il Professionista svolge il proprio incarico in qualità di medico di Medicina Generale nell'ambito dei progetti di assistenza primaria in favore dei cittadini privi di medico di Medicina Generale, al fine di garantire agli stessi le prestazioni ordinariamente in capo ai MMG quali, a titolo esemplificativo, prestazioni mediche, visite urgenti, rinnovo piani terapeutici, raccolta fabbisogno domiciliare, certificati di

malattia ed ogni altra attività riconosciuta dai vigenti CCNL, secondo le indicazioni contenute nelle "Istruzioni Operative al Progetto ASCoT" allegate al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

Al Professionista viene richiesta una costante interazione e collaborazione sinergica con le risorse umane, del comparto e della dirigenza, appartenenti alle diverse categorie professionali, inquadrare nella struttura. L'incarico oggetto del presente contratto e le connesse attività professionali, si collocano nell'ambito di prestazioni professionali qualificate riconducibili alle attività proprie del profilo professionale di riferimento.

Art. 4 Obiettivi

L'incarico sarà specificamente teso a garantire le prestazioni di assistenza primaria in favore dei cittadini privi di Medico di Medicina Generale, secondo il Progetto Aziendale "Ambulatori Straordinari di Comunità Territoriale - ASCoT", come approvato con Deliberazione D.G. n. 80 del 08/03/2023 e successivamente confermato dalla deliberazione n.198 del 29/05/2026, fino al 31/12/2026.

Art. 5 Determinazione del compenso e coperture assicurative

L'attività svolta è rapportata ad un orario massimo di n° ore settimanali, articolate sulla base delle esigenze concordate con il Direttore della Struttura incaricata del coordinamento delle attività del progetto, con un compenso orario pari ad euro 60,00, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, oltre all'Iva se dovuta.

Non sono previsti rimborsi spese per eventuali costi sostenuti da

professionista durante e/o nell'ambito delle prestazioni ed attività oggetto della collaborazione.

Nessun altro onere o spesa aggiuntiva è posto a carico dell'ASL di Oristano in aggiunta a quanto stabilito dal presente contratto.

Il valore presunto del contratto ammonta ad € _____.

Il pagamento si effettua a mezzo di accredito su conto corrente bancario/postale, previa emissione di relativa fattura, e previa attestazione, da parte del Responsabile dell'attività progettuale, del regolare svolgimento dell'incarico nel periodo di riferimento.

Il Professionista è tenuto a provvedere in proprio alla copertura assicurativa per infortuni e per la responsabilità professionale, della quale una copia sarà trasmessa all'ASL 5 prima dell'inizio dell'attività.

Art. 6 Segreto e tutela della privacy

Il Professionista è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio, fatte salve in ogni caso le disposizioni previste dal D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 in recepimento del Regolamento Europeo GDPR 679/2016.

Il Professionista non può rendere informazioni, comunicazioni o notizie relative a fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura dei quali sia venuto a conoscenza a motivo delle attività svolte in ragione della collaborazione con ASL di Oristano.

In relazione alle funzioni svolte nell'ambito del rapporto libero - professionale in oggetto, il Professionista, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni previste dal D.Lgs. n°196/03, è individuato dal

Direttore/Responsabile della SC di riferimento quale soggetto
Autorizzato al trattamento dei dati personali, come da atto di nomina
allegato al presente contratto.

Il Professionista, nell'ambito di tale incarico, è tenuto al rispetto
delle istruzioni impartite nel suddetto atto di nomina nonché delle
disposizioni contenute nei regolamenti circolari di riferimento in
vigore presso la ASL di Oristano.

Art. 7 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Il Professionista deve ottemperare agli obblighi di condotta previsti
dal D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n°165", ed il "Codice di Comportamento Aziendale"
approvato con Deliberazione n° 1 del 03/01/2024 per quanto compatibili
con le modalità di svolgimento dell'incarico conferito.

In caso di grave violazione dei predetti obblighi, da considerarsi ad
ogni effetto grave inadempimento contrattuale del Professionista
incaricato, l'ASL di Oristano potrà risolvere il presente contratto in
modo unilaterale e senza preavviso, fatti salvi il risarcimento del
danno ed il pagamento di una penale pari al 5% del compenso pattuito.

La sottoscrizione del presente contratto vale quale sottoscrizione ed
accettazione integrale dei termini del citato "Regolamento recante
Codice di comportamento dei pubblici dipendenti", pubblicato al link:

<https://www.asl5oristano.it/wp-content/uploads/2024/01/all.-Deliberazione-del-Direttore-Generale-n.-1-del-03.01.2024.pdf>

Art. 8 Recesso unilaterale

La ASL di Oristano può recedere prima della scadenza del termine,

ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, nei seguenti casi:

- successivamente alla stipula del presente contratto siano emersi profili di inidoneità professionale del Professionista tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto o del risultato;
- il Professionista non ponga in essere le prestazioni oggetto dell'incarico, fatti salvi il risarcimento del danno ed il pagamento di una penale pari al 5% del compenso pattuito.

La ASL di Oristano ha, altresì, facoltà di recedere anticipatamente dal contratto in modo unilaterale, così come previsto dall'art. 2227 del Codice Civile, comunicandolo al Professionista, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, tramite PEC indicata dal Professionista o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e tenendo indenne lo stesso delle spese e del lavoro eseguito.

In caso di recesso del committente senza preavviso, il Professionista ha diritto alla corresponsione di una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso.

Nessun preavviso e nessuna indennità sono dovuti in caso di recesso del committente per giusta causa.

Il Professionista può recedere dal contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, con un preavviso di 15 giorni.

In caso di recesso del Professionista senza preavviso, il committente ha diritto di trattenere una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso. Sono fatti salvi gli effetti del recesso del Professionista per giusta causa.

Se l'esecuzione della prestazione oggetto del presente contratto diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il Professionista ha diritto ad un compenso per l'opera professionale resa in relazione alla riconosciuta utilità dello stesso.

Art. 9 Controversie

Per tutte le controversie insorgenti in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, è competente il Foro di Oristano.

Art 10 Imposta di Bollo

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo secondo quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate con risposta a interpello n. 40 del 20 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 25 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972.

Art. 11 Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Il presente contratto, redatto in originale e sottoscritto dalle parti previa lettura approvazione e conferma delle clausole in essa contenute, è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata ed è costituito da n. 10 pagine e di n. 11 articoli.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il/La Professionista

La Direttrice Generale ASL di Oristano

Dott.ssa Grazia Cattina
